Comune di
Arbedo-Castione

Via Centro Civico 7
6517 Arbedo

Cancelleria comunale
comune@arbedocastione.ch
t. 091 820 11 54

arbedocastione.ch

Approvato dal CC: 15.12.2025 (MM n. 608/2025)
Ratificato dalla SEL: 26.02.2026 con decisione N. 8567
Versione: 01.2026

7.12

REGOLAMENTO

concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Sommario

Capitolo I Disposizioni generali e competenze 5
Art. 1 – Obiettivo 5
Art. 2 – Autorità competenti 5
Art. 3 – Campi di applicazione 5
Art. 4 – Finanziamento 6
Capitolo II Procedura e condizioni di incentivazione 6
Art. 5 – Procedura 6
Art. 6 – Condizioni di incentivazione 6
Capitolo III Procedura Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici 7
Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati. 7
Art. 8 – Edifici con standard Minergie 7
Art. 9 – Sostituzione di una pompa di calore 8
Art. 10 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili 8
Art. 11 – Installazioni di impianti fotovoltaici 9
Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici 9
Art. 13 – Installazione impianti solari termici 9
Art. 14 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento 9
Capitolo IV Incentivi a favore di una mobilità efficiente e sostenibile 10
Art. 15 – Trasporto pubblico (privati) 10
Art. 16 – Trasporto pubblico (aziende) 10
Art. 17 – Biciclette elettriche 11
Art. 18 – Autoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione elettrica e messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO2 e inquinanti 12
Art. 19 – Installazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici 12
Capitolo V Incentivi a favore dell'adattamento al cambiamento climatico 12
Art. 20 – Vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti o nuovi 12

Art. 21 – Recupero dell'acqua piovana 13
Capitolo VI Disposizioni finali 14
Art. 22 – Riscossione indebita 14
Art. 23 – Diritto di compensazione 14
Art. 24 – Diritto suppletorio 14
Art. 25 – Rimedi giuridici 14
Art. 26 – Entrata in vigore 14

Il Consiglio comunale di Arbedo-Castione

Richiamati:

- La Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- Il Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile del Comune di Arbedo-Castione;
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del 27.10.2023.

decreta:

Capitolo I Disposizioni generali e competenze

Art. 1 – Obiettivo

[1]Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 – Autorità competenti

[1]La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio. È riservata la facoltà di delega ai servizi dell'amministrazione comunale.

[2]Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite ordinanza, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Regolamento.

[3]Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

[4]Il Municipio può pubblicare, in forma anonima, a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

Art. 3 – Campi di applicazione

[1]Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

a) interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
b) nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
c) impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
d) soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile.

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente Regolamento anche nell'**O**rdinanza **M**unicipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di **E**nergie rinnovabili e la **M**obilità **S**ostenibile (**OMEMS**).

Art. 4 – Finanziamento

[1]L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito.

[2]In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

Capitolo II Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 – Procedura

[1]La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato dall'**OMEMS**.

[2]A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

[3]La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 6 – Condizioni di incentivazione

[1]Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 14 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 11 e 13.

[2]Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

[3]Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

[4]Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

[5]Ad eccezione degli incentivi che ricadono sotto il programma di impulso (programma federale) gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.

[6]Gli incentivi sono concessi unicamente per i lavori eseguiti su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale.

[7]Fatta eccezione per il capoverso 5, in caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

[8]Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

[9]L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta è disciplinato dall'**OMEMS**.

Capitolo III Procedura Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

[2]L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

[3]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.--.

Art. 8 – Edifici con standard Minergie

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che procedono alla realizzazione di nuovi edifici o la ristrutturazione di edifici esistenti con un elevato standard energetico (Minergie).

[2]L'incentivo è concesso unicamente a coloro che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito di edifici Minergie.

[3]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.--.

[4]Qualora i preposti uffici cantonali cessassero formalmente l'erogazione degli incentivi per nuovi edifici Minergie, l'importo massimo erogato dal Comune è di Chf 500.-.

Art. 9 – Sostituzione di una pompa di calore

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

[2]L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore.

[3]L'importo concesso, definito dalla **OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale riservato un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 10 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore (aria/acqua, acqua/acqua o salamoia/acqua), con un impianto a pellets, o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

[2]Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, e a cippato, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

[3]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, per impianti a pompa di calore, a pellet, o a cippato, o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 11 – Installazioni di impianti fotovoltaici

[1]Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

[2]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

[2]L'importo concesso per impianto, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% dell'investimento riconosciuto, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.--.

Art. 13 – Installazione impianti solari termici

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

[2]L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

[3]L'importo concesso, definito definito dall'**OMEMS**, si situa tra il tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 14 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono un nuovo allacciamento di un nuovo edificio ad una rete di teleriscaldamento.

[2]Possono beneficiare dell'incentivo anche gli allacciamenti alla rete di teleriscaldamento di edifici esistenti convertiti da impianti non elettrici diretti o con combustibili fossili o da impianti alimentati a legna o tramite pompa di calore.

[2]L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

[3]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Capitolo IV Incentivi a favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 15 – Trasporto pubblico (privati)

[1]Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

[2]L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti annuali.
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento di trasporto annuale.

[3]Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

[4]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Tra il 10% e il 40% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti annuali nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti ritenuto un massimo di CHF 300.--;
- Tra il tra il 5% e il 10% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di CHF 100.-- per anno civile;

[5]Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliere di I classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di II classe.

[6]L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 16 – Trasporto pubblico (aziende)

[1]Hanno diritto ad un incentivo per la promozione del trasporto collettivo le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.

[2]L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.

[3]Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

[4]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il tra il 5% e il 10% dell'incentivo concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di CHF 100.-- all'anno per dipendente.

[5]Per gli abbonamenti di I classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di II classe.

Art. 17 – Biciclette elettriche

[1]Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;

[2]L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

[3]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di CHF 200.--, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

[4]Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;

[5]Il beneficiario non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 18 – Autoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione elettrica e messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO2 e inquinanti

[1]È possibile beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di motoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione totalmente elettrica aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 45 km/h e per la messa fuori circolazione di un'automobile dotata di motore a combustione interna con codice di emissione B04 o inferiore.

[2]L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di autoveicoli, quadricicli e tricicli così come per la messa fuori circolazione di veicoli che beneficiano degli incentivi cantonali.

[3]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 19 – Installazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici

[1]Sono concessi incentivi per l'installazione di una stazione di ricarica senza gestione del carico per veicoli elettrici a domicilio e per l'installazione di un impianto di ricarica per veicoli elettrici a domicilio dotato di un sistema di gestione del carico centralizzato, corrispondente al livello di equipaggiamento D del quaderno tecnico SIA 2060. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.

[2]L'incentivo è concesso unicamente per le stazioni di ricarica che beneficiano degli incentivi cantonali.

[3]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto cantonale ritenuto un massimo di CHF 100.--.

Capitolo V Incentivi a favore dell'adattamento al cambiamento climatico

Art. 20 – Vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti o nuovi

[1]Sono concessi incentivi per interventi edili atti a contrastare le isole di calore quali la sostituzione di superficie asfaltate o simili con aree verdi, la vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti e nuovi.

[2]L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- gli incentivi vengono concessi per interventi che ossequiano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebaudebegrünung (SFG);
- l'incentivo è concesso ai proprietari per interventi edili sul proprio terreno o edificio localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune;
- sono concessi incentivi per superfici esistenti a partire dai 100 m2 e per superfici nuovi a partire da 100 m2.

[3]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, si situa tra CHF 10.-- al m^2 e CHF 20.-- al m^2, ritenuto un massimo di CHF 5'000.--.

Art. 21 – Recupero dell'acqua piovana

[1]Sono concessi incentivi per la realizzazione su edifici esistenti o nuovi di sistemi di recupero dell'acqua piovana per l'irrigazione di giardini, WC, bucato e orti, come pure per l'alimentazione di autolavaggi, impianti di refrigerazione e per i processi industriali.

[2]L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

gli incentivi vengono concessi per interventi strutturati in modo da escludere qualsiasi problema sanitario (es. proliferazione zanzare);

l'incentivo è concesso ai proprietari per interventi edili sul proprio terreno o edificio localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

[3]L'importo concesso, definito dall'**OMEMS**, ammonta tra il 5% e il 10% dell'investimento (IVA inclusa), ritenuto un massimo di:

- CHF 1'000.- per l'installazione di bidoni di acqua piovana con sistemi antizanzare;
- CHF 1'000.- per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni mono e bifamiliari;
- CHF 2'000.- per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni plurifamiliari e per edifici di maggiori dimensioni ad uso artigianale o industriale.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 22 – Riscossione indebita

[1]Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

[2]Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 23 – Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 24 – Diritto suppletorio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali e delle relative norme di applicazione. Sono altresì applicabili le norme federali e cantonali in ambito energetico nonché le direttive cantonali e federali vincolanti in materia.

Art. 25 – Rimedi giuridici

[1] Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

[2]Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 26 – Entrata in vigore

[1]A norma della Legge organica comunale, il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

[2]Il presente Regolamento è pubblicato agli albi a norma degli art. 187 e 188 LOC. È pertanto esposto all'albo comunale per un periodo di 60 giorni, dal 17.12.2025 al 16.02.2026 durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.